

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 22 AGOSTO 2016

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1° al 20 agosto (che cade di sabato e quindi slitta ulteriormente a lunedì 22 agosto): detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo ad un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto 2016, può essere effettuato entro il 22 agosto 2016 senza alcun aggravio.

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui agli articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997;
- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

La scadenza del 22 agosto 2016 per i versamenti derivanti dal modello Unico

Si ricorda che al 22 agosto 2016 scadono i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l'ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio 2016, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti, hanno potuto rinviare il versamento al 22 agosto 2016. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata. La proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1° - 20 agosto 2016. Si pensi al contribuente che, interessato dagli studi di settore, ha versato le prime due rate il 6 luglio 2016 e il 18 luglio 2016 e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 22 agosto 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma